Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 118° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 ottobre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 7623

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1977, n. **757**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975. Pag. 7623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **758**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in Pomezia Pag. 7633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **759**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Arezzo e Siena . . . . Pag. 7633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **760**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Pia unione delle figlie del Cuore Immacolato di Maria », in Roma . . . Pag. 7633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **761**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Cornedo Vicentino. Pag. 7633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile . . . . Pag. 7633

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1977.

Programmi d'esame per i concorsi di accesso, presso il Ministero dei lavori pubblici, alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa; della carriera tecnica direttiva per laureati in ingegneria nonchè per i laureati in architettura od in urbanistica; della carriera di concetto di segretario e di ragioniere; della carriera esecutiva di assistente, di coadiutore meccanografo, di assistente radiotecnico e marconista, di coadiutore; della carriera ausiliaria di sorvegliante idraulico . . Pag. 7634

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Programmi d'esame per i concorsi di accesso, presso il Ministero dei lavori pubblici, alle qualifiche iniziali della carriera tecnica di concetto di geometra, di ufficiale idraulico e di disegnatore . . . . Pag. 7635

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Pag. 7636

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », in Foggia . . . . Pag. 7637

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1977.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea . . . . Pag. 7637

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri-Jeans, in Roma . . . . . . Pag. 7638

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto . . . . Pag. 7638

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2183 della commissione del 30 settembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità. Pag. 7638

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 7639

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione tra l'Italia e la Spagna, conclusa a Madrid il 22 maggio 1973 . . . . Pag. 7640

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 7640

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di S. Apollinare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Ronco all'Adige ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Altavilla Irpina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7640

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7640

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 7641

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7641

Ministero della pubblica istruzione: Modificazione allo statuto dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino . . . . Pag. 7641

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di quarantanove società cooperative . . Pag. 7641

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7642

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174 . . . . Pag. 7643

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici. Pag. 7643

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi . . . . Pag. 7643

Ospedale di Monfalcone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 7643

Ospedale civile di Modugno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 7643

Ospedale civile di Martina Franca: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 7643

Ospedale « P. Burresi » di Poggibonsi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7643

Ospedale « Predabissi » del circolo di Melegnano: Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia. Pag. 7644

Ospedale di S. Margherita Ligure: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . . . Pag. 7644

Ospedale oftalmico di Roma: Concorso ad un posto di assistente oculista . . . . Pag. 7644

Ospedale tisiologico « F. Busonera » di Padova: Concorso ad un posto di assistente della terza divisione medica. Pag. 7644

Ospedale di Bressanone: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7644

Ospedale civile di Lamezia Terme: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7644

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. **28.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa . . . . Pag. 7645

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. **49.**

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 21 gennaio 1974. Istituzione dell'ufficio del difensore civico . . . Pag. 7646

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 50.
Rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50: « Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei consorzi socio-sanitari » . . . . Pag. 7646

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 51.
Servizio di soccorso alpino . . . . Pag. 7646

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 52.
Integrazione e modifiche alla parte finanziaria della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42: « Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane » . . . . . . Pag. 7647

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 53.
Integrazioni e modifiche alla parte finanziaria della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20. Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia . . . . Pag. 7647

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 54.
Integrazioni e modifiche alla parte finanziaria della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13: « Contributi in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine ». Pag. 7648

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 55.
Aggiunta del termine « in Chianti » alla denominazione principale del comune di Greve . . . . Pag. 7648

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. 56.
Norme transitorie per l'erogazione dei benefici previsti da leggi statali e regionali in materia di agricoltura. Pag. 7648

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. 57.
Provvedimenti a favore delle cooperative agricole. Pag. 7650

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. 58.
Insediamenti produttivi nei comuni di Radicofani e S. Casciano dei Bagni. Concessione di contributi per l'attrezzatura dell'area industriale nella valle del fiume Paglia . . . . Pag. 7651

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 59.
Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione . . . . Pag. 7651

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977 registro n. 23 Difesa, foglio n. 71

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO
« Alla memoria »

IANNUCCI Fulvio, nato a Muravera (Cagliari) il 29 novembre 1951, brigadiere della legione CC. Alessandria. — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, già distintosi per alto senso del dovere in molteplici interventi, durante servizio di pattugliamento con dipendente militare, intuito che in un ufficio postale era in atto una rapina, decideva di passare immediatamente all'azione e, armi alla mano, balzava dall'autoradio per sorprendere i malfattori. Fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte di uno dei criminali, benchè mortalmente ferito alla gola, con supremo distacco per la propria vita rispondeva perentoriamente al fuoco colpendo l'auto dei malfattori. Rifiutava, quindi, il primo soccorso offertogli dal dipendente, incitandolo a proseguire l'azione ed attendeva serenamente di essere trasportato all'ospedale, ove concludeva stoicamente la giovane esistenza in un fulgido esempio di coraggio e totale dedizione al dovere. — Savigliano (Cuneo), 13 novembre 1976.

MEDAGLIA DI BRONZO

CANU Mario, nato a Posada (Nuoro) il 13 dicembre 1935 appuntato della legione CC. Bologna. — Comandato di generica vigilanza presso un ippodromo, si assumeva la responsabilità di tutelare l'ufficio cassa ove era giacente ingente somma rimasta temporaneamente incustodita. Fatto segno a colpo di arma da fuoco sparato da rapinatore improvvisamente introdottosi nel locale, sebbene gravemente ferito, reagiva decisamente con la pistola in dotazione riuscendo a mettere in fuga il malvivente, successivamente identificato ed arrestato, ed a sventare l'impresa criminosa. — Bologna, 3 ottobre 1976.

CROCE

CUGIS Pietro Paolo, nato a Teulada (Cagliari) il 28 dicembre 1949, carabiniere della legione CC. Alessandria. — Autista di nucleo radiomobile, durante servizio di pattugliamento, interveniva con il sottufficiale capo equipaggio per sventare rapina in atto in ufficio postale. Avendo uno dei malviventi sparato contro il superiore ferendolo mortalmente, rispondeva dapprima al fuoco, non esitando, quindi, a portarsi allo scoperto per prestare soccorso al sottufficiale che, da lui trasportato in ospedale, vi decedeva. — Savigliano (Cuneo), 13 novembre 1976.

(10948)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1977, n. 757.

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI ALLA COMUNITÀ

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

i cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari », sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Camunità economica europea,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente dell'Irlanda,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

i cui Stati, qui di seguito denominati « nuovi Stati membri », sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

e

Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominato « Trattato di adesione »,

e il Consiglio delle Comunità europee,

da un lato, e

il Presidente della Repubblica ellenica,

dall'altro,

Visto l'articolo 64, paragrafo 3, dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, qui di seguito denominato « Accordo di associazione »,

Hanno deciso di stabilire di comune accordo conformemente all'articolo 108 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, qui di seguito denominato « atto di adesione », gli adattamenti da apportare all'Accordo di associazione, resi necessari dall'ade-

sione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità,

Ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

J. VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministro Consigliere, rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Ulrich LEBSANFT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Etienne BURIN DES ROZIERS, Ambasciatore di Francia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR, Ambasciatore d'Italia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

E.M.J.A. SASSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD:

Sir Michael PALLISER, K.C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dell'Irlanda, Presidente del Comitato dei rappresententi permanenti;

Edmund P. WELLENSTEIN, Direttore generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Stephane STATHATOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Grecia presso le Comunità europee,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord divengono parti dell'Accordo di associazione, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Atene il 9 luglio 1961.

TITOLO I

MISURE DI ADATTAMENTO

ARTICOLO 2.

I testi dell'Accordo di associazione, inclusi i Protocolli che ne fanno parte integrante, nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese e riportati in allegato al presente Protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

ARTICOLO 3.

Il testo dell'articolo 73, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione è sostituito dal seguente testo:

1. « L'Accordo si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonché agli altri territori europei di cui uno Stato membro cura le relazioni esterne, e al territorio della Repubblica ellenica ».

ARTICOLO 4.

Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione è sostituito dal seguente testo:

« ARTICOLO 9.

Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri ».

ARTICOLO 5.

Negli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e la Grecia, l'articolo 7 dell'Accordo di associazione è applicabile soltanto alle merci esportate da un nuovo Stato membro o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5 lettera *c*), dell'articolo 23, paragrafo 1 lettera *b*), e dell'articolo 26 dell'Accordo di associazione, l'entità delle importazioni provenienti dalla Comunità da prendere in considerazione è calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dalla Grecia, nel periodo considerato, in provenienza dai nuovi Stati membri.

   L'applicazione della precedente disposizione non può tuttavia avere l'effetto di eliminare dei prodotti dagli elenchi di consolidamento notificati dalla Grecia in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo di associazione.

2. L'entità delle importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi, per le quali la Comunità ha la possibilità di aprire contingenti tariffari a norma del paragrafo 3 lettera *b*) del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo di associazione, è calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dai nuovi Stati membri in provenienza dai paesi terzi.

ARTICOLO 7.

La data da prendere in considerazione per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del regime di cui all'articolo 37, paragrafo 2 lettere *a*) e *b*) dell'Accordo di associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli che non figurano nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo di associazione, è quella del 1° gennaio 1972.

Il Consiglio di associazione può prendere le disposizioni necessarie al fine di armonizzare le disparità di livello dei dazi doganali risultanti dal regime di cui al primo comma.

ARTICOLO 8.

1. Per i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri aprono, a vantaggio della Grecia, contingenti tariffari annui all'importazione uguali alle quantità sottoindicate e soggetti ai dazi che i detti Stati membri applicano il 1° gennaio 1975 alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione.

Regno Unito:	6.000 hl
Danimarca:	500 hl
Irlanda:	500 hl

2. Il regime stabilito al paragrafo 1 è applicabile per gli anni 1975 e 1976.

Esso potrebbe essere nuovamente esaminato entro il 1975, se ciò si rivelasse utile in base all'evoluzione della situazione nel settore del vino e alla luce dei progressi compiuti in materia di armonizzazione delle politiche agrarie in detto settore.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 9.

1. Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri applicano nei confronti della Grecia le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente di cui all'Accordo di associazione, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli che essi applicano per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunità nella sua composizione originaria.

   I dazi in base ai quali i nuovi Stati membri procederanno a tali riduzioni nei confronti della Grecia sono quelli effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla quarta cifra decimale, fatta salva l'applicazione che la Comunità darà all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto di adesione, per quanto riguarda i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e britannica.

Articolo 10.

1. Nel caso di dazi doganali che comportino un elemento protettivo e un elemento fiscale, l'articolo 9 è applicabile all'elemento protettivo.

2. L'Irlanda e il Regno Unito sostituiscono i dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di essi, con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto di adesione, applicando nei confronti della Grecia lo stesso trattamento che nei confronti degli altri Stati membri.

Articolo 11.

1. Durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Grecia ridurrà nei confronti dei nuovi Stati membri il divario esistente tra dazi doganali e tasse di effetto equivalente che essa applica nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica a norma dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli applicati dai nuovi Stati membri per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunità nella sua composizione originaria.

2. In caso di modifica del calendario o del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi e tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie onde tener conto di tale modifica.

3. Tuttavia, il Consiglio di associazione può prendere adeguati provvedimenti affinché le riduzioni cui la Grecia dovrà procedere nei confronti dei nuovi Stati membri coincidano con le scadenze prescritte dall'Accordo di associazione.

ARTICOLO 12.

Sono ammesse al beneficio del regime previsto dall'Accordo di associazione anche le merci ottenute negli Stati membri orginari della Comunità o in Grecia, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti in provenienza da un nuovo Stato membro che non si trovano in libera pratica né negli Stati membri orginari né in Grecia.

Tuttavia, l'ammissione di tali merci al beneficio del regime predetto può essere subordinata alla riscossione di un prelievo compensativo nello Stato di esportazione fino a quando negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli già applicati negli scambi tra gli Stati membri orginari e la Grecia.

L'articolo 8 dell'Accordo di associazione è applicabile.

ARTICOLO 13.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità e la Grecia potranno avvalersi negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia della facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo di associazione per quanto riguarda le disparità in materia di dazi doganali risultanti dall'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni transitorie completate dall'Atto di adesione in materia di dazi doganali.

ARTICOLO 14.

1. Se in un nuovo Stato membro insorgono difficoltà gravi suscettibili di protrarsi in un settore dell'attività economica oppure tali da causare un grave sconvolgimento di una situazione economica regionale, la Comunità può, fino al 31 dicembre 1977, attuare misure di salvaguardia che permettano di riequilibrare la situazione.

2. Alle stesse condizioni, la Grecia può adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

3. I provvedimenti attuati in appplicazione dei paragrafi 1 e 2 possono implicare deroghe alle disposizioni dell'Accordo di associazione, nella misura e per il tempo strettamente necessari per raggiungere gli scopi indicati nei suddetti paragrafi.

4. Nella scelta di tali misure dovrà essere accordata la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione.

5. I provvedimenti messi in atto e le relative modalità di applicazione sono immediatamente notificati al Consiglio di associazione. In seno a tale Consiglio possono aver luogo consultazioni su tali provvedimenti.

ARTICOLO 15.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità comunica alla Grecia le disposizioni relative ai regimi speciali di cui al Protocollo n. 5, allegato all'Accordo di associazione, contemplati all'articolo 113 dell'Atto di adesione.

ARTICOLO 16.

I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato saranno soppressi nei confronti della Grecia entro le date stabilite dai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto di adesione, secondo le modalità che il Consiglio di associazione stabilirà tenendo conto delle disposizioni enunciate in tali Protocolli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17.

Il presente Protocollo fa parte integrante dell'Accordo di associazione.

ARTICOLO 18.

1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto riguarda la Comunità, mediante una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea e notificata alle Parti contraenti dell'Accordo di associazione.

   Gli strumenti di ratifica e l'atto che notifica la conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui avverrà lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 19.

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ellenica, ciascuno dei testi facente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo addizionale.

FATTO a Bruxelles, addì ventotto aprile millenovecentosettantacinque.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

J. VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

ULRICH LEBSANFT

Pour le Président de la République Française

ETIENNE BURIN DES ROZIERS

For the President of Ireland

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica Italiana

GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

JEAN DONDOLINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

E.M.J.A. SASSEN

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL PALLISER

Per il Consiglio delle Comunità europee

BRENDAN DILLON

EDMUND P. WELLENSTEIN

Per il Governo della Repubblica Ellenica

STEPHANE STATHATOS

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 16

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 60.03, ex 60.04	Calzemaglia e calze, diverse dalle semicalze, interamente o essenzialmente fabbricate in seta o in fibre tessili sintetiche o artificiali, di valore non superiore a Lst. 2,50 per dozzina di paia.
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio laminati, destinate ad essere utilizzate come parti di veicoli.
ex 85.08 D	Candele d'accensione e loro parti e pezzi staccati in metallo.
ex 96.01, ex 96.02	Spazzole e scope.
	Autoveicoli per uso privato e commerciale di cui al Protocollo n. 7 dell'Atto di adesione.

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E ATTI CONNESSI, FIRMATI AD ATENE IL 9 LUGLIO 1961

Omissis

(Vedi testo allegato alla legge 28 luglio 1962, n. 1092 - *Gazzetta Ufficiale* (Supplemento Ordinario n. 1) n. 194 del 2 agosto 1962)

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **758.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in Pomezia.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 4 ottobre 1974, integrato con due dichiarazioni datate rispettivamente 3 aprile e 9 maggio 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in località Martin Pescatore in frazione Torvaianica del comune di Pomezia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1977
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **759.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Arezzo e Siena.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti della Sacra Congregazione per i vescovi 7 ottobre 1975, n. 604/75, e dell'ordinario diocesano di Siena 30 ottobre 1975, n. 401/75, limitatamente alla separazione dalla diocesi di Arezzo e all'aggregazione alla diocesi di Siena delle parrocchie facenti parte del territorio del comune di Asciano (Siena) e precisamente quelle di S. Agata in Asciano, S. Giuseppe artigiano in Asciano Scalo, S. Vito in Verzuris, Montecalvoli, Montalceto di Asciano e Torre a Castello.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1977
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **760.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Pia unione delle figlie del Cuore Immacolato di Maria », in Roma.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Pia unione delle figlie e dei figli del Cuore Immacolato di Maria », assunta dall'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Pia unione delle figlie del Cuore Immacolato di Maria », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1977
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **761.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Cornedo Vicentino.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in frazione Spagnago del comune di Cornedo Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1977
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1974-78, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 132, con il quale l'avvocato Nunzio D'Angelo è stato nominato vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

Considerato che l'avv. Nunzio D'Angelo è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella seduta del 21 marzo 1977;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Sabino Scarponi è nominato vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione dell'avv. Nunzio D'Angelo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 159

(10949)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1977.

Programmi d'esame per i concorsi di accesso, presso il Ministero dei lavori pubblici, alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa; della carriera tecnica direttiva per laureati in ingegneria nonchè per i laureati in architettura od in urbanistica; della carriera di concetto di segretario e di ragioniere; della carriera esecutiva di assistente, di coadiutore meccanografo, di assistente radiotecnico e marconista, di coadiutore; della carriera ausiliaria di sorvegliante idraulico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la lettera 6 dicembre 1976, n. 28134, con la quale sono stati sottoposti al Consiglio superiore della pubblica amministrazione i programmi d'esame per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali: della carriera direttiva amministrativa; della carriera tecnica direttiva per laureati in ingegneria nonché per i laureati in architettura od in urbanistica; della carriera di concetto di segretario e di ragioniere; della carriera esecutiva di assistente, di coadiutore meccanografo, di assistente radiotecnico e marconista, nonché di coadiutore; della carriera ausiliaria tecnica del personale idraulico - sorvegliante idraulico;

Visto il parere 15 febbraio 1976, n. 3/77 del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto di adeguare i suddetti programmi d'esame al citato parere;

Decreta:

I programmi d'esame per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa; della carriera tecnica direttiva per laureati in ingegneria nonché per i laureati in architettura od in urbanistica; della carriera di concetto di segretario e di ragioniere; della carriera esecutiva di assistente, di coadiutore meccanografo, di assistente radiotecnico e marconista, di coadiutore; della carriera ausiliaria di sorvegliante idraulico sono così stabiliti:

PROGRAMMA DI ESAME DEI CONCORSI DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA.

PROVE SCRITTE

1) Diritto amministrativo e/o costituzionale.
2) Diritto privato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e nonchè su:

1) Procedura civile.
2) Scienze delle finanze.
3) Economia politica.
4) Contabilità di Stato.
5) Elementi di diritto e procedura penale.
6) Legislazione sui lavori pubblici.

PROGRAMMA DI ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE NELLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA TECNICA-DIRETTIVA.

1) *Per laureati in ingegneria*

PROVE SCRITTE

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere di un argomento concernente

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);

la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);

la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefrabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

COLLOQUIO

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:

la tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici.

2) *Per laureati in architettura od in urbanistica*

PROVE SCRITTE

A) Relazione tecnico-illustrativa, corredata di eventuali grafici, avente per oggetto uno dei seguenti argomenti: metodi e criteri di formazione degli strumenti di pianificazione; standards urbanistici; interventi di conservazione e di risanamento dei centri storici e di qualificazione di centri urbani, problemi generali attinenti l'organizzazione del territorio con riferimento agli aspetti tecnici ed istituzionali.

B) Rappresentazione, mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima avente per tema uno o più degli elementi che concorrono a definire l'assetto del territorio, infrastrutture, attività produttiva, residenze, servizi.

COLLOQUIO

Oltre alle materie del corso di laurea il colloquio riguarderà:

la vigente legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio;

la tecnologia in uso per il rilevamento e l'elaborazione di dati utilizzabili negli studi di strumenti di pianificazione;

tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme vigenti circa la gestione degli appalti per opere pubbliche;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da altri enti e ministeri che svolgono attività attinenti l'urbanistica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROGRAMMA DI ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE NELLE QUALIFICHE INIZIALI NEL RUOLO DELLE CARRIERE DI CONCETTO.

Segretario

PROVE SCRITTE

A) Nozioni di diritto privato.
B) Nozioni di diritto amministrativo e/o di diritto costituzionale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:

nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica;
nozioni sui servizi dell'amministrazione dei lavori publici.

Ragioniere

PROVE SCRITTE

A) Nozioni di diritto privato e/o amministrativo.
B) Ragioneria delle aziende pubbliche e private.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle seguenti materie, oltre quelli oggetto delle prove scritte:

nozioni di diritto costituzionale;
principi di economia politica e di scienze delle finanze;
computisteria;
nozioni di statistica;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici.

PROGRAMMA DI ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE NELLE QUALIFICHE INIZIALI NEL RUOLO DELLE CARRIERE ESECUTIVE.

1) *Assistente*

PROVA SCRITTA

Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso per la costruzione di un'opera pubblica.

Risoluzione di problemi di aritmetica e di geometria elementare, con riferimento anche a misurazioni di lavori e di provviste.

Disegno lineare planimetrico e altimetrico. Piani quotati o a curve di livello.

PROVA PRATICA

Conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per misure di cantiere e per rilievi di campagna.

COLLOQUIO

Sono oggetto del colloquio, oltre le materie di cui alla prova scritta ed alla prova pratica, i seguenti argomenti:

1) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

2) nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali; scelta ed impiego dei medesimi;

3) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

4) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici.

2) *Coadiutore meccanografo*

PROVA SCRITTA

Componimento su argomento di cultura generale a livello della scuola d'obbligo.

PROVA PRATICA

Uso di macchine perforatrici e verificatrici ed interpretazione delle rilevazioni.

COLLOQUIO

Nozioni sulle particolari caratteristiche tecniche di apparecchi meccanografici.

Nozioni sul funzionamento e l'impiego di apparecchi meccanografici e sulla elaborazione elettronica di dati.

Nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

3) *Assistente radiotecnico e marconista*

PROVA SCRITTA

Componimento su tema di cultura generale attinente ad argomenti della tecnica professionale.

PROVA PRATICA

Norme pratiche ed operazioni di impiego di apparecchiature radio-elettriche e riparazione di avarie più comuni:

rice-trasmissione di un testo di linguagio convenuto.

COLLOQUIO

Nozioni di radiotecnica, di elettrofisica e di elettrotecnica generale:

regolamento sui servizi radiotelegrafico e radiotelefonico con particolare riguardo a quello dipendente dal Ministero dei lavori pubblici;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

4) *Coadiutore*

PROVA SCRITTA

Componimento di italiano.

PROVA PRATICA

Dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

COLLOQUIO

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.
2) Diritti e doveri dell'impiegato.
3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi d'archivio.
4) Nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA TECNICA DEL PERSONALE IDRAULICO.

Sorvegliante idraulico

PROVA PRATICA

Conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per misure idrauliche e per rilievi di campagna.

Roma, addì 17 maggio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 127

(10853)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Programmi d'esame per i concorsi di accesso, presso il Ministero dei lavori pubblici, alle qualifiche iniziali della carriera tecnica di concetto di geometra, di ufficiale idraulico e di disegnatore.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la lettera 7 aprile 1977, n. 6383, con la quale sono stati sottoposti al Consiglio superiore della pubblica amministrazione i programmi di esame per i

concorsi di accesso alla qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di geometra, di ufficiale idraulico e di disegnatore;

Visto il parere 10 maggio 1977, n. 5/77 del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto di adeguare i suddetti programmi di esame al citato parere;

Decreta:

I programmi di esame per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali della carriera tecnica di concetto di geometra, di ufficiale idraulico e di disegnatore sono così stabiliti:

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA TECNICA DI CONCETTO, RUOLO GEOMETRA.

PROVE SCRITTE

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione di opere stadali o idrauliche o marittime o di edilizia nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

COLLOQUIO

Verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

strumenti topografici, loro correzioni ed uso: metodi per rilievi plano-altimetrici, per tracciamenti di campagna e per formazione di piani quotati;

normative tecniche principali per la disciplina delle costruzioni;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA TECNICA DI CONCETTO, RUOLO DISEGNATORE.

PROVE SCRITTE

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Rappresentazione completa mediante gli usuali elaborati di disegno, con eventuale sviluppo di dettagli esecutivi, di un'opera e/o di parti di essa, relativamente alle costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, marittime.

COLLOQUIO

Verterà su:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettive;

elementi di architettura e di topografia;

disegno topografico;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali;

rilievi di misurazioni di lavori con relativa rappresentazione grafica;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA TECNICA DI CONCETTO, RUOLO UFFICIALE IDRAULICO.

PROVE SCRITTE

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Elaborazione di grafici con eventuali computi metrici ed estimativi, riguardanti un tema di progettazione di opere di sistemazione dei corsi di acqua e di difesa spondale, nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

COLLOQUIO

Verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

strumenti topografici, loro correzione ed uso, metodi per rilievi plano-altimetrici, per tracciamenti di campagna e per misure del flusso idraulico;

esecuzione di lavori idraulici in terra, legname, muratura ed in conglomerato cementizio e tecnologia dei materiali; manufatti regolatori di corsi di acqua;

servizi di vigilanza e di guardia lungo corsi di acqua e con riferimento anche ai provvedimenti di emergenza in caso di piena;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche in genere e idrauliche in particolare; metodi per i rilevamenti e per le misurazioni di grandezze caratteristiche idrauliche e geometriche di corsi d'acqua, di canali e di manufatti idraulici in genere; metodi per la compilazione della contabilità di opere idrauliche;

norme legislative e regolamenti di polizia fluviale, sulle opere idrauliche e sulle opere di bonifica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 229

(10854)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10954)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Carnesud - Salone nazionale della zootecnia » che avrà luogo a Foggia dal 24 al 27 novembre 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10967)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1977.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 1745 del 24 gennaio 1977;

Constatato che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) relativo all'anno 1976 ha subito una variazione in aumento del 16,5 per cento rispetto a quello dell'anno 1975, che ha determinato la precedente variazione delle pensioni erogate dal fondo anzidetto;

Considerato che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1977, ad un ulteriore adeguamento delle pensioni poste a carico del suddetto fondo di previdenza in misura pari alla corrispondente variazione percentuale subìta dall'indice anzidetto;

Considerato che per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, il cui valore capitale è stato valutato in circa 7,6 miliardi di lire, non è necessario disporre l'aumento dell'aliquota contributiva in quanto tale onere trova copertura nelle disponibilità della gestione che presenta, secondo i dati del bilancio preventivo dell'anno 1977, un avanzo patrimoniale di circa 20,5 miliardi di lire;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, che ha espresso il proprio parere con deliberazione assunta nella seduta del 2 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1976, ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1977, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, nella misura del 16,5 per cento del loro ammontare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte mediante le disponibilità della gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 8 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(11174)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri Jeans, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Geri-Jeans di Roma, con effetto dal 9 settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri-Jeans di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11176)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, con la legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 concernente la proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal decreto interministeriale 1° giugno 1976 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1977 di proroga per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11175)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2183 della commissione del 30 settembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805 del consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento delle carni bovine, ai sensi del citato regolamento comunitario;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 2 maggio 1975 e 26 maggio 1976, con le quali si dà corso, in Italia, all'intervento permanente nel settore delle carni bovine rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1975-76 e 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 216 della commissione del 4 febbraio 1969 concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/77;

Visto il regolamento (CEE) n. 2182 della commissione del 30 settembre 1977, concernente modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità nonchè il regolamento

(CEE) n. 2183 della commissione, del 30 settembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità;

Considerato che le finalità fissate nei citati regolamenti n. 2182 e n. 2183 sono quelle di cedere il prodotto all'industria di trasformazione, prevedendo adeguati controlli sulle operazioni di utilizzazione del prodotto stesso; che allo scopo è necessario prescrivere a corredo della domanda di acquisto la presentazione di idonea certificazione attestante l'esercizio di attività di trasformazione nel settore delle carni e, inoltre, affidare agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio il controllo presso le industrie trasformatrici delle operazioni di utilizzazione della carne acquistata ai sensi dei regolamenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di acquisto di carne bovina rivolta all'A.I.M.A. ai sensi del regolamento (CEE) n. 2183/77 del 30 settembre 1977 nonchè l'impegno per iscritto, di cui all'art. 3 punto 2 del regolamento (CEE) numero 2182/77 del 30 settembre 1977, debbono essere corredati in aggiunta a quanto prescritto dal citato regolamento n. 2182/77:

a) del certificato rilasciato da non oltre 3 mesi dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti che la ditta svolge attività nel campo della trasformazione delle carni, in cui sia specificato se trattasi esclusivamente di fabbricazione di conserve di carni bovine;

b) dell'impegno scritto dell'acquirente ad accettare tutti i controlli che saranno disposti per accertare l'effettiva trasformazione della carne acquistata mediante operazioni di essiccazione, affumicatura e fabbricazione di conserve o altre preparazioni a base di carne, istituendo allo scopo apposito registro di carico e scarico preliminarmente vistato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione degli stabilimenti e informando preventivamente l'istituto stesso dell'effettuazione di ogni operazione di trasformazione.

Art. 2.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati di provvedere, a richiesta delle ditte interessate, alla vidimazione dei prescritti registri di carico e scarico e di controllare lo svolgimento delle operazioni di trasformazione, rilasciando a conclusione delle stesse attestazioni sul quantitativo di carne effettivamente trasformata con indicazione quantitativa dei prodotti ottenuti, entro il termine di 4 mesi dal rilascio della lettera dell'A.I.M.A. di attribuzione del prodotto.

Art. 3.

Nel caso di domande di acquisto di carne ai sensi del regolamento (CEE) n. 2183/77 della commissione del 30 settembre 1977 rivolte all'A.I.M.A. prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'A.I.M.A. inviterà gli interessati ad integrare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le domande stesse nei termini di cui ai precedenti articoli, intendendosi non accolte le domande non perfezionate in tal senso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11080)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2153/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che fissa talune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Finlandia o del Portogallo.

Regolamento (CEE) n. 2154/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse della pesca applicabili, da una parte, alle navi che battono bandiera di uno Stato membro e che esercitano un'attività di pesca nelle acque delle Isole Faeröer e, dall'altra, alle navi immatricolate nelle Isole Faeröer.

Regolamento (CEE) n. 2155/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Polonia o della RDT.

Regolamento (CEE) n. 2156/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse della pesca applicabili, da una parte, alle navi che battono bandiera di uno Stato membro e che esercitano un'attività di pesca nelle acque della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord e, dall'altra, alle navi che battono bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 2157/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che fissa il prezzo da applicare allo stadio cif alle importazioni nel Regno Unito di burro e di formaggi provenienti dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 2158/77 del consiglio, del 30 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabli alle navi battenti bandiera dell'URSS.

Regolamento (CEE) n. 2159/77 del consiglio, del 30 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/77 che fissa alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni Paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 2160/77 del consiglio, del 30 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2161/77 del consiglio, del 27 settembre 1977, che fissa talune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Svezia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2095/77 della commissione, del 23 settembre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato all'Isola Maurizio a titolo di aiuto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 245 del 24 settembre 1977.

Pubblicati nel n. L 250 *del* 30 *settembre* 1977.

(81/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione tra l'Italia e la Spagna, conclusa a Madrid il 22 maggio 1973.

Il giorno 11 ottobre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1977, n. 605, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 27 agosto 1977, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione fra l'Italia e la Spagna, conclusa a Madrid il 22 maggio 1973.

In conformità dell'art. 49 la convenzione entrerà in vigore il 1° dicembre 1977.

(11180)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Fiamignano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.779.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4625/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di San Vincenzo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4614/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Piacenza d'Adige (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.749.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4616/M)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Palombara Sabina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4624/M)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.405.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4626/M)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Torre Cajetani (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4627/M)

Autorizzazione al comune di S. Apollinare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di S. Apollinare (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.311.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4628/M)

Autorizzazione al comune di Ronco all'Adige ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Ronco all'Adige (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4629/M)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Vicoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4632/M)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Giardinello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.482.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4636/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Irpina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Altavilla Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4645/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.056.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4643/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di San Gregorio Matese (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4644/M)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Calopezzati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 4.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4640/M)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4615/M)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Castel Colonna (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.067.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4623/M)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Miranda (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4631/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione allo statuto dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene apportata una modificazione all'art. 6 della legge 25 luglio 1956, n. 925, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino.

(11140)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 3 settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Vallonetto, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 14 novembre 1969, rep. n. 2828, reg. soc. n. 1237/69;

2) società cooperativa edilizia Bonaventura, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Poma in data 24 aprile 1963, rep. n. 23886/1913, reg. soc. n. 967/63;

3) società cooperativa edilizia Ilona, soc. coop. a r.l., in Venaria (Torino), costituita per rogito Marocco in data 21 febbraio 1973, rep. n. 21835, reg. soc. n. 572/73;

4) società cooperativa edilizia Stipel Cuneo 182, soc. coop. a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Drago in data 27 aprile 1964, rep. n. 10099/949, reg. soc. n. 2277;

5) società cooperativa edilizia S. Cassiano, soc. coop. a r.l., in Alba (Cuneo), costituita per rogito Oddero in data 29 novembre 1963, rep. n. 22572, reg. soc. n. 520;

6) società cooperativa edilizia Villaggio residenziale Le Coppe, soc. coop. a r.l., in Lagnasco (Cuneo), costituita per rogito Bonanno in data 4 maggio 1972, rep. n. 3623, reg. soc. n. 514;

7) società cooperativa edilizia Immobiliare Minerva, società coop. a r.l., in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Giacone in data 6 giugno 1963, rep. n. 14469/493, reg. soc. n. 609;

8) società cooperativa agricola Agricoop Comunitaria Garbianotto, soc. coop. a r.l., in Piobesi d'Alba (Cuneo), costituita per rogito Galli in data 13 febbraio 1975, rep. n. 89, reg. società n. 1044;

9) società cooperativa edilizia Immobiliare Gazzella, società coop. a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 12 settembre 1972, rep. n. 26784, reg. soc. n. 527;

10) società cooperativa edilizia Il Verde, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 16 aprile 1973, rep. n. 32648, reg. soc. n. 4550;

11) società cooperativa edilizia Casa S. Carlo, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 3 aprile 1971, rep. n. 9461, reg. soc. n. 4195;

12) società cooperativa agricola Frutticoltori di Fontanella, soc. coop. a r.l., in Varzi (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 8 marzo 1968, rep. n. 1175, reg. soc. n. 1075;

13) società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata fra pettinatori di canapa ed affini, soc. coop. a r.l., in Castelmassa (Rovigo), costituita per rogito Tasselli in data 16 ottobre 1946, rep. n. 7429/4416, reg soc. n. 913;

14) società cooperativa agricola Progresso, soc. coop a r.l., in Donada (Rovigo), costituita per rogito Mastelloni in data 1° giugno 1949, rep. n. 1769, reg. soc n. 1034;

15) società cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa mista a responsabilità limitata Delta sud, soc. coop. a r.l., in Polesine Camerini di Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Bandiera in data 13 marzo 1969, rep. n. 36, reg. soc. n. 1439;

16) società cooperativa edilizia Casa Amica, soc. coop a. r.l., in Treviso, costituita per rogito Di Francia in data 21 marzo 1969, rep. n. 30122, reg. soc. n. 5226;

17) società cooperativa di produzione e lavoro cooperativa lavorazione metalli CO.LA.ME., soc. coop. a r.l., in Zero Branco (Treviso), costituita per rogito Pellizzari in data 16 maggio 1974, rep. n. 7577, reg. soc. n. 7236;

18) società cooperativa edilizia Sidermet, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bonini in data 8 novembre 1963, rep. n. 9039, reg. soc. n. 25269;

19) società cooperativa edilizia Serena - Zona Lido, società coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 28 luglio 1958, rep. n. 4067, reg. soc. n. 22457;

20) società cooperativa edilizia Nuova Voltri, soc. coop. a r.l., in Genova Voltri, costituita per rogito Giannattasio in data 28 settembre 1963, rep. n. 23167, reg. soc. n. 25250;

21) società cooperativa agricola San Sebastiano di Coriano, soc. coop. a r.l., in Coriano (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 21 marzo 1955, rep. n. 15788/9385, reg. soc. n. 2927;

22) società cooperativa edilizia Paradiso, soc. coop. a r.l., in Massa, costituita per rogito Maneschi in data 2 ottobre 1971, rep. n. 7607, reg. soc. n. 2007;

23) società cooperativa edilizia Dell'Orso Pompeiano, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 25 novembre 1963, rep. n. 410899, reg. soc. n. 529/64;

24) società cooperativa edilizia Antilia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 30 novembre 1960, rep. n. 2110, reg. soc. n. 2258/60;

25) società cooperativa edilizia Elettrone, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 7 luglio 1972, rep. n. 15471, reg. soc. n. 3037/72;

26) società cooperativa edilizia Caecilia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 23 marzo 1972, rep. n. 22666, reg. soc. n. 1590/72;

27) società cooperativa edilizia Apollo 1801, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 10 settembre 1971, rep. n. 144876, reg. soc. n. 3012/71;

28) società cooperativa edilizia Il Tulipano, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 4 dicembre 1973, rep. n. 11307, reg. soc. n. 3798;

29) società cooperativa edilizia Monte d'Oro, soc. coop. a r.l., in Formia (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 26 giugno 1959, rep. n. 13022, reg. soc. n. 997;

30) società cooperativa edilizia Cassiopea, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fiore in data 15 febbraio 1972, rep. n. 75205, reg. soc. n. 3083;

31) società cooperativa edilizia Il Falco, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fiore in data 9 febbraio 1972, rep. n. 74921, reg. soc. n. 3090;

32) società cooperativa edilizia Speranza 1967, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 6 maggio 1967, rep. n. 32566, reg. soc. n. 67/67;

33) società cooperativa agricola Salliciano, soc. coop. a r.l., in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 7 gennaio 1972, rep. n. 25706, reg. soc. n. 1703;

34) società cooperativa agricola Morico, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25590, reg. soc. n. 1689;

35) società cooperativa agricola Vaglie, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25584, reg. soc. n. 1685;

36) società cooperativa agricola Morazzano, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25600, reg. soc. n. 1692;

37) società cooperativa agricola Fior di Monte, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25592, reg. soc. n. 1686;

38) società cooperativa agricola Fonticelli, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 29 dicembre 1971, rep. n. 25656, reg. soc. n. 1699;

39) società cooperativa di produzione e lavoro La Granata, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 26 gennaio 1959, rep. n. 55339, reg. soc. n. 114;

40) società cooperativa edilizia La Fiorente, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 7 giugno 1966, rep. n. 67517, reg. soc. n. 509/66;

41) società cooperativa agricola coltivatori diretti Di Rapinella, soc. coop. a r.l., in Fragneto Monforte (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 18 marzo 1964, rep. n. 13773, reg. soc. n. 541;

42) società cooperativa agricola Ortofrutticoltori Kennedy, soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Didonna in data 21 maggio 1964, rep. n. 10527, reg. soc. n. 2072;

43) società cooperativa edilizia Concordia, soc. coop. a r.l., in Casamassima (Bari), costituita per rogito La Volpe in data 12 aprile 1965, rep. n. 15444, reg. soc. n. 5434;

44) società cooperativa edilizia Alba 1, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 31 luglio 1972, rep. n. 29997, reg. soc. n. 1028;

45) società cooperativa edilizia Orione, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 13 maggio 1964, rep. n. 5414, reg. soc. n. 698;

46) società cooperativa di produzione e lavoro Edile A.C.L.I., soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Baldassarre Bruno in data 13 novembre 1956, rep. numero 8068, reg. soc. n. 224;

47) società cooperativa agricola ACLI Progresso, soc. cooperativa a r.l., in Oppiolo (Catanzaro), costituita per rogito Accorinti in data 10 aprile 1965, rep. n. 4432;

48) società cooperativa agricola Fitosanitaria di Nocera Terinese, soc. coop. a r.l., in Nocera Terinese (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 27 luglio 1967, rep. n. 1039, reg. società n. 194;

49) società cooperativa agricola Agrinova, soc. coop. a r.l., in Nocera Terinese (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 8 marzo 1969, rep. n. 5681, reg. soc. n. 210.

(10769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 19 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,70	879,70	879,70	879,70	879,75	879,80	879,80	879,70	879,70	879,70
Dollaro canadese	794,60	794,60	795 —	794,60	795,30	794,60	795,10	794,60	794,60	794,60
Franco svizzero	390,54	390,54	390,60	390,54	390,45	390,52	390,50	390,54	390,54	390,55
Corona danese	144,27	144,27	144,20	144,27	144,25	144,25	144,28	144,27	144,27	144,27
Corona norvegese	160,58	160,58	160,60	160,58	160,50	160,55	160,57	160,58	160,58	160,58
Corona svedese	184,05	184,05	184 —	184,05	184 —	184,05	184,06	184,05	184,05	184,05
Fiorino olandese	362,14	362,14	362,30	362,14	362,20	362,15	362,26	362,14	362,14	362,15
Franco belga	24,923	24,923	24,9150	24,923	24,90	24,92	24,9260	24,923	24,923	24,90
Franco francese	181,68	181,68	181,60	181,68	181,70	181,67	181,74	181,68	181,68	181,70
Lira sterlina	1561,80	1561,80	1562 —	1561,80	1561,85	1561,80	1561,75	1561,80	1561,80	1561,80
Marco germanico	388,80	388,80	388,65	388,80	388,65	388,75	388,63	388,80	388,80	388,80
Scellino austriaco	54,551	54,551	54,50	54,551	54,65	54,55	54,53	54,551	54,551	54,55
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,74	21,80	21,75	21,80	21,76	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,525	10,525	10,4970	10,525	10,49	10,52	10,4910	10,525	10,525	10,52
Yen giapponese	3,457	3,457	3,48	3,457	3,469	3,46	3,4810	3,457	3,457	3,47

Media dei titoli del 19 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Ricostruzione)	97,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,725
» 6 % » » 1970-85	74,825
» 6 % » » 1971-86	74,425
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80,450
» 9 % » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7 % 1978	97,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,175
» » 9 % 1980	91,400
» » 10 % 1981	91,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,75
Dollaro canadese	794,85
Franco svizzero	390,52
Corona danese	144,275
Corona norvegese	160,575
Corona svedese	184,055
Fiorino olandese	362,20
Franco belga	24,924
Franco francese	181,71
Lira sterlina	1561,775
Marco germanico	388,715
Scellino austriaco	54,54
Escudo portoghese	21,78
Peseta spagnola	10,508
Yen giapponese	3,479

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1977 — primo supplemento straordinario — è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1976 concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, bandito con decreto ministeriale 9 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1976.

(11114)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1977 — primo supplemento straordinario — è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1976 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 5 giugno 1975.

(11115)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di novembre 1976 — primo supplemento straordinario — è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1976 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

(11118)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(11188)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modugno (Bari).

(11187)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(11189)

OSPEDALE «P. BURRESI» DI POGGIBONSI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(11190)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(11182)

OSPEDALE DI S. MARGHERITA LIGURE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Margherita Ligure (Genova).

(11183)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(11184)

OSPEDALE TISIOLOGICO « F. BUSONERA » DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente della terza divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della terza divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova

(11185)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio immuno-trasfus nale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedes

un posto di aiuto dirigente del laboratorio, riservato a appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di ispettore sanitario, riservato agli appartene al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di medicina generale, riservato a appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

due posti di assistente di chirurgia generale, riservati a appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di pediatria, riservato agli app tenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di cardiologia, riservato agli app tenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della sezione infettivi, riserv agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, riserv agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di tisiologia, riservato agli app tenenti al gruppo linguistico italiano;

due posti di assistente di radiologia, riservati agli app tenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione, quali due riservati agli appartenenti al gruppo linguistico desco e uno agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente del laboratorio, riservato agli partenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente del centro trasfusionale, riserv agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di geriatria, riservato agli app tenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgime dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Preside della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui a legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pub cazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Rep blica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'e in Bressanone (Bolzano).

(11258)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della sezione di geriatria aggregata divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirur generale;

due posti di assistente della divisione di ortopedia traumatologia;

due posti di assistente del servizio di emodialisi aggreg alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgime dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Preside della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbl zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbl

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amm strativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(11186)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 28.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del 23 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

Art. 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso allo interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono rinnovati.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonchè per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso verso il debitore

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a)* ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono tenuti a informare i competenti organi statali affinchè venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista.

Art. 9.

Decadenze e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 10.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonchè quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, numero 8.

Art. 11.

Norma transitoria

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato tempestivamente prima della entrata in vigore della presente legge non dà luogo all'imposizione delle sanzioni all'uopo previste.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 agosto 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

(Omissis).

(10723)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 49.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 21 gennaio 1974. Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il difensore civico invia al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al consiglio regionale ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *luglio* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1977.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 50.

Rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50: « Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei consorzi socio-sanitari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al finanziamento della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, concernente: « Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei consorzi socio-sanitari », per l'anno 1977, sono destinati L. 2.550.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si fa fronte con i fondi disponibili al cap. 23000 che si finanzia con la seguente variazione, per analogo importo, agli stati di previsione di competenza e di cassa del bilancio del corrente esercizio:

In diminuzione:

Oneri non ripartibili

Fondi globali

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 71300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	L. 2.550.000.000	2.550.000.000
Totale in diminuzione . .	L. 2.550.000.000	2.550.000.000

In aumento:

Spese di investimento

Interventi di programma

2. Obiettivo: promozione della salute.

2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali.

2.1.2. - Programma di intervento per la unificazione dei presidi socio-sanitari e per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture.

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 23000. — Interventi finanziari regionali per la unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei consorzi socio-sanitari (legge regionale 20 agosto 1974, n. 50) .	L. 2.550.000.000	2.550.000.000
Totale in aumento . . .	L. 2.550.000.000	2.550.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *luglio* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1977.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 51.

Servizio di soccorso alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare l'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio della Regione, nonchè di tutelare, promuovere e incentivare il patrimonio alpinistico e per la sicurezza del turismo alpinistico ed escursionistico del territorio regionale, la Regione concede contributi vincolati a realizzare le seguenti finalità:

1) per il pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relativo a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso;

2) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

3) per l'adeguamento o ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e per la sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito dell'operazione di soccorso, o comunque per il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino esistenti nel territorio della Regione;

4) per le spese di gestione e addestramento delle squadre di soccorso, e per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per guide e per portatori, nonchè per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici od alla diffusione della conoscenza del Corpo nazionale soccorso alpino;

5) per la costruzione, sistemazione, manutenzione di sentieri alpini, di opere alpine e per la costruzione, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, manutenzione e arredamento di rifugi alpini, di proprietà C.A.I., i quali, in quanto « Posto di

chiamata per soccorso alpino» possano adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino;

6) per iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica sia al fine di prevenire infortuni nella montagna.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce i criteri che debbono essere osservati per l'applicazione della presente legge, ed approva un piano di riparto dei fondi tra le comunità montane, i comuni, gli enti e le associazioni interessate che ne faranno richiesta. Dovrà essere tenuta presente la priorità degli interventi e delle opere che saranno indicate dal richiedente in un programma di intervento da inviare contestualmente alla richiesta di contributi.

Art. 3.

Per ottenere il contributo, gli enti di cui al precedente art. 2 producono domanda, corredata del programma d'intervento e della previsione di spesa, diretta alla giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e per gli esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli enti che hanno prodotto domanda per i contributi sono tenuti a favorire la documentazione relativa all'impiego dei contributi precedentemente ottenuti.

I contributi previsti dal n. 3) del precedente art. 1 saranno destinati alle delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino.

Art. 4.

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, esaurita la procedura per il riparto come previsto dagli articoli precedenti, delibera sulla concessione dei contributi.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 45.000.000, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1977, con lo stanziamento previsto al cap. 10910, istituito con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 6.

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi al 1977, nell'importo annuo indicato al primo comma, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio dell'anno finanziario 1977 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Di nuova istituzione:		
Cap. 10910. — Interventi per il servizio di soccorso alpino (legge regionale 17 agosto 1977, n. 51) . . L.	45.000.000	45.000.000
In diminuzione:		
Cap. 72600. — Fondo di riserva per spese impreviste . . L.	45.000.000	45.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1977

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 52.

Integrazione e modifiche alla parte finanziaria della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42: «Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1977 l'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, concernente: «Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane», e successive modifiche ed integrazioni, è elevato di L. 135.000.000.

Per gli anni successivi al 1977 l'onere derivante dall'applicazione della legge regionale di cui al primo comma è determinato dalle singole leggi di bilancio.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dal primo comma del precedente art. 1 viene fatto fronte con la disponibilità di cui al cap. 35100 che viene integrato con la seguente variazione alla competenza e alla cassa del bilancio in corso:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per lo adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L.	135.000.000	60.000.000
In aumento:		
Cap. 35100. — Contributi alle cooperative e consorzi fra imprese artigiane (legge regionale 24 luglio 1973, n. 42; legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2; legge regionale 3 maggio 1975, n. 36) . . . . . . L.	135.000.000	60.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 53.

Integrazioni e modifiche alla parte finanziaria della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20. Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1977 il fondo per il finanziamento degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia, previsto dalla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni è elevato di L 365.000.000.

Per gli anni successivi al 1977, l'ammontare del fondo indicato al precedente comma è determinato dalle singole leggi di bilancio.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dal primo comma del precedente articolo è fronteggiata con le disponibilità di cui al cap. 35000 che viene integrato per L. 215.000.000 con la seguente variazione alla competenza e alla cassa del bilancio in corso:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per lo adempimento di funzioni normali (spese di investimento)	L. 215.000.000	150.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 35000. — Fondo per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia (legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; legge regionale 7 dicembre 1973, n. 63; legge regionale 3 maggio 1975, n. 37)	L. 215.000.000	150.000.000

e per L. 150.000.000 con la legge di assestamento e di variazione al bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 54.

Integrazioni e modifiche alla parte finanziaria della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13: « Contributi in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1977 l'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13, concernente: « Contributi in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine », è elevato di L. 490.000.000.

Per gli anni successivi al 1977 l'onere derivante dall'applicazione della legge regionale di cui al primo comma è determinato dalle singole leggi di bilancio.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dal primo comma del precedente art. 1 viene fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 36500 che viene integrato per L. 290.000.000 con la seguente variazione alla competenza e alla cassa del bilancio del corrente esercizio:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)	L. 290.000.000	290.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 36500. — Contributo in conto interesse alle imprese artigiane su mutui a medio termine (legge regionale 2 aprile 1974, n. 13)	L. 290.000.000	290.000.000

e per L. 200.000.000 con la legge di assestamento di variazione al bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 55.

Aggiunta del termine « in Chianti » alla denominazione principale del comune di Greve.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione principale del comune di Greve è integrata con il termine aggiuntivo « in Chianti ».

Alla data di entrata in vigore della presente legge il suddetto comune assume la denominazione di « Greve in Chianti ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. 56.

Norme transitorie per l'erogazione dei benefici previsti da leggi statali e regionali in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della legge di delega organica agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, allo scopo di ridurre i tempi necessari alla concessione ed all'erogazione dei finanziamenti previsti dalle norme comunitarie e dalle leggi statali e regionali per il settore agricolo, nonchè per estendere, in attuazione dell'art. 71 dello statuto regionale, il processo partecipativo delle categorie agricole e degli enti locali allo svolgimento dell'attività amministrativa regionale, la giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare ai coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura l'emissione degli atti elencati nel successivo art. 2.

I coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura esercitano le funzioni delegate secondo le direttive vincolanti deliberate dalla giunta regionale.

La giunta regionale cura il rispetto di tali direttive.

La giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni tempo avocare a sè l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Gli atti sono emessi dai coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura previo parere dei comitati consultivi provinciali istituiti ai sensi dell'art. 1 della deliberazione del consiglio regionale n. 62 dell'8 febbraio 1977, con le modalità disciplinate dal successivo art. 3.

A far data dall'entrata in vigore della legge regionale per l'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, i comitati consultivi provinciali di cui al comma precedente sono sostituiti da quelli previsti dalla legge regionale medesima.

Art. 2.

Delega di funzioni

E' oggetto di delega ai coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, l'emissione dei seguenti atti relativi agli interventi previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di agricoltura:

1) Atti attribuiti alla competenza della giunta dalla legge regionale di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura e l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate.

2) Rilascio dei nulla osta per:

a) fondi nazionali di rotazione per la meccanizzazione, per la zootecnia e per la formazione di proprietà contadina;

b) fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche.

3) Rilascio di autorizzazione alla concessione dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso pubblico negli interessi per:

a) acquisto di bestiame, attrezzature e macchine agricole;

b) conduzione delle aziende agricole singole ed associate;

c) anticipazione ai soci conferenti di cooperative agricole;

d) calamità naturali di cui alla legge regionale 12 luglio 1976, n. 35;

e) trasformazioni e miglioramenti fondiari;

f) acquisto di proprietà contadina e singola.

4) Concessione di premi e contributi in conto capitale per:

a) difesa fitosanitaria;

b) acquisto bestiame, attrezzature e macchine agricole, nonchè per altre iniziative zootecniche a carattere interaziendale purchè a livello provinciale;

c) trasformazioni e miglioramenti fondiari;

d) coltivazioni arboree.

5) Liquidazione dei premi, degli incentivi e dei contributi in conto capitale.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3), lettera *c*), relativi agli impianti collettivi, alle stalle sociali, ai centri interaziendali di allevamento ed ai centri di fecondazione artificiale, sono emessi in base a programmi approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

La giunta regionale può altresì delegare ai coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura con le modalità previste al precedente art. 1 altre funzioni amministrative attribuite alla competenza della giunta medesima dalle leggi vigenti.

Art. 3.

Comitati consultivi provinciali

Salvo quanto disposto dal quinto comma del presente articolo, gli atti di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) del precedente art. 2 sono adottati, nei limiti delle assegnazioni provinciali, dai coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura previo parere espresso dai comitati consultivi provinciali di cui all'art. 1 della presente legge, competenti per territorio.

I comitati consultivi sono convocati dal presidente di norma almeno una volta al mese. Gli ispettorati provinciali della agricoltura sono tenuti a fornire ai presidenti dei comitati consultivi oltre la documentazione acquisita in istruttoria ogni ulteriore informazione ritenuta utile per la formulazione del parere.

I comitati consultivi deliberano con la maggioranza dei loro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ove il parere di cui al primo comma non pervenga agli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro quaranta giorni dalla data di trasmissione delle domande o delle ulteriori informazioni, i coordinatori sono autorizzati ad emettere gli atti sulla base delle conclusioni istruttorie dell'ufficio.

Per gli atti di cui al punto 3), lettera *b*), del precedente art. 2 si prescinde dal parere dei comitati consultivi quando l'ammontare del prestito sia inferiore ai limiti stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Le funzioni di segreteria dei comitati consultivi sono svolte dal personale degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4.

Erogazione della spesa

A favore dei coordinatori degli ispettorati provinciali della agricoltura, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti delle rispettive assegnazioni provinciali, per gli interventi in conto capitale previsti dall'art. 2 della presente legge, secondo la disciplina di cui agli articoli 120 e 121 della legge regionale sullo ordinamento contabile.

Il concorso negli interessi per i prestiti e i mutui concessi nei limiti delle assegnazioni provinciali con le autorizzazioni di cui all'art. 2, è erogato agli istituti di credito con atti di impegno della giunta regionale e contestuale liquidazione sulla base dei rendiconti periodicamente rimessi dagli istituti stessi.

Fermo rimanendo le modalità e le procedure vigenti per la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti relativi al credito agrario di esercizio, la giunta regionale potrà invece liquidare in via di anticipazione agli istituti di credito interessati le rate di concorso regionale di preammortamento ed, occorrendo, anche la prima rata di concorso regionale nell'ammortamento sui mutui al fine di porre a carico degli operatori agricoli beneficiari il solo tasso netto di interesse previsto dalle relative disposizioni agevolative. Tali anticipazioni possono altresì essere erogate anche per le operazioni di cui all'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, destinate alla corresponsione di acconti ai soci delle cooperative di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva dei prodotti conferiti dai soci medesimi, comprese le stalle sociali.

Nell'ambito del rapporto che si instaura fra regioni ed istituti di credito, relativamente ad interventi creditizi agevolati nel campo dell'agricoltura, la giunta regionale è incaricata di stipulare con gli istituti medesimi una convenzione che disciplini tutti gli aspetti del rapporto suddetto al fine di stabilire una compatibilità fra le esigenze dell'amministrazione e degli istituti nell'interesse degli operatori agricoli.

Gli istituti stessi rimarranno obbligati nei confronti della Regione per le quote di concorso anticipato che, per qualsiasi causa o motivo, dovessero essere recuperate a carico dei mutuatari.

Le disposizioni di cui in precedenza si applicano anche ai mutui la cui concessione sia stata deliberata dalla giunta regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Stati di avanzamento
e liquidazione dei contributi in conto capitale

Al fine di agevolare la realizzazione delle opere, possono essere liquidati acconti in corso d'opera su stati di avanzamento nel limite massimo di nove decimi del contributo in conto capitale concesso.

L'erogazione degli acconti di cui al comma precedente può essere effettuata solo qualora la spesa relativa alle opere eseguite risulti di importo pari o superiore al 30 % di quella ammessa.

Le erogazioni degli acconti di cui al presente articolo sono subordinate alla prestazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, o nel caso di cooperative e loro consorzi dal legale rappresentante, in cui si attesta che i lavori sono stati eseguiti e da una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, ove previsto, o negli altri casi, da un tecnico iscritto ad un albo professionale certificante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, conformemente al progetto e alle varianti approvate.

La liquidazione e la erogazione totale del contributo concesso avverrà con l'accertamento finale dei lavori.

Per gli acquisti di attrezzature mobili, macchinari e bestiame, fra la documentazione da presentare al fine della erogazione del contributo devono essere comprese le fatture, ancorchè non quietanzate.

Il beneficiario deve altresì impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego gli acquisti per un periodo pari a quello disciplinato dalle disposizioni vigenti, salvo espressa autorizzazione in caso di accertata forza maggiore.

Art. 6.

Pubblicità degli atti

Gli elenchi nominativi dei destinatari dei provvedimenti adottati ai sensi della presente legge, con l'indicazione del tipo di intervento della spesa ammessa e della misura dello intervento stesso sono pubblicati ogni trimestre, mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni e delle amministrazioni provinciali ed esposizione nelle sedi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

La giunta regionale cura la pubblicazione annuale dei dati di cui al comma precedente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. 57.
Provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per la cooperazione

Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative agricole e loro consorzi, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agrari zootecnici e loro sottoprodotti, l'aliquota di contributo in conto capitale prevista dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, può essere elevata fino al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Ad integrazione del contributo in conto capitale può essere concesso un mutuo a tasso agevolato ai sensi del sopracitato art. 11 secondo le vigenti disposizioni di legge sul credito agrario, sino ad un importo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

I benefici previsti dal primo e secondo comma del presente articolo possono essere concessi anche per le iniziative riguardanti la costruzione, l'ampliamento e l'ommodernamento di stalle sociali cooperative.

Art. 2.

Anticipazioni sul finanziamento

Con l'atto di approvazione del progetto e di concessione dei benefici di cui all'art. 1 della presente legge, può essere disposta un'anticipazione di contributo in conto capitale fino al 30 % del suo ammontare la cui erogazione è subordinata alla presentazione di una attestazione di inizio dei lavori da parte della cooperativa richiedente.

Nella dichiarazione di inizio dei lavori devono essere indicati gli estremi della licenza o concessione edilizia, ove richieste dalla legislazione vigente, gli elementi che individuino i soggetti svolgenti i lavori, nonchè la data entro la quale si prevede che i lavori vengano ultimati.

Le somme anticipate devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per cui sono state concesse e saranno conteggiate a collaudo delle opere.

Di detta anticipazione sarà tenuto conto nel pagamento di eventuali acconti su stati di avanzamento al fine di non superare i nove decimi del contributo in conto capitale concesso.

Art. 3.

Integrazione delle agevolazioni contributive e creditizie

L'intervento contributivo e creditizio di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge, può essere integrato, in sede di liquidazione finale, sulla base delle effettive spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse previste dal primo e terzo comma dello stesso articolo, al netto di eventuali agevolazioni contributive e creditizie pubbliche, purché sostenute nel periodo indicato nell'atto di concessione tenuto conto di eventuali proroghe concesse.

I maggiori oneri sostenuti nei confronti della spesa autorizzata dovranno essere dimostrati mediante presentazione degli atti relativi agli appalti ed alle eventuali revisioni dei prezzi in corso d'opera, nonchè delle fatture comprovanti l'effettiva spesa sostenuta.

Per la parte riguardante le opere edili l'integrazione contributiva può essere concessa, in alternativa alle procedure previste al comma precedente, sulla base della differenza fra la spesa risultante dall'applicazione del prezzario in vigore nel corso della esecuzione dei lavori e la spesa ammessa con il provvedimento di concessione.

L'integrazione di cui al primo comma del presente articolo può essere concessa anche per le opere già ammesse a finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le opere indicate al precedente comma il contributo in conto capitale sulla maggiore spesa accertata può essere elevato al cento per cento della spesa stessa ma non può, comunque, superare per l'intera spesa ammessa i limiti indicati dal primo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Prestiti impianti collettivi FEOGA

Alle cooperative agricole e loro consorzi che per la realizzazione degli impianti collettivi di cui al precedente art. 1 della presente legge, abbiano ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E. nonchè dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti della durata massima di tre anni, contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la pronta realizzazione dei predetti impianti.

Il concorso negli interessi sui prestiti di cui al precedente comma è corrisposto agli istituti di credito concedenti, nella misura massima del 10 % e, comunque, in misura non superiore alla differenza fra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato risultante dalle apposite disposizioni legislative sul credito agrario.

Art. 5.

Passività onerose

In favore delle cooperative agricole o loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge presentino passività onerose contratte anteriormente al 30 giugno 1977, è concesso un contributo *una tantum* in conto capitale fino al limite massimo del 70 per cento delle passività medesime, purchè non abbiano già usufruito di analogo contributo pubblico per le stesse passività.

Tale intervento finanziario comporta per i soci nella cooperativa beneficiaria la partecipazione alla dimissione delle passività almeno fino al 30 per cento ed il rispetto degli obblighi statutari.

Le predette passività dovranno riferirsi a maggiori oneri incontrati per la realizzazione degli impianti collettivi indicati al primo e terzo comma dell'art. 1 della presente legge la cui attuazione sia avvenuta tramite finanziamenti pubblici risultati inferiori all'effettiva spesa sostenuta.

Tra le suddette passività sono compresi gli interessi sostenuti fino all'entrata in vigore della presente legge, per mutui o prestiti contratti dalle stesse cooperative per la copertura degli oneri anzidetti.

Le domande per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono essere inoltrate al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'esame delle stesse si dovranno tener presenti i livelli delle passività onerose degli organismi cooperativi richiedenti.

Art. 6.
Fondo interbancario di garanzia

Per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei prestiti di cui all'art. 4 della presente legge opera il Fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.
Finanziamento della spesa

Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti agli articoli 4 e 5 per gli esercizi dal 1977 al 1981 si farà fronte con successivo provvedimento tenendo conto della legge statale 1° luglio 1977, n. 403, recante « Provvedimenti per il finanziamento delle attività agricole nelle Regioni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 agosto 1977

POLLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. 58.

Insediamenti produttivi nei comuni di Radicofani e S. Casciano dei Bagni. Concessione di contributi per l'attrezzatura dell'area industriale nella valle del fiume Paglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro del processo di riconversione industriale in corso nel bacino del Monte Amiata concede ai comuni di Radicofani e S. Casciano dei Bagni, nonchè al consorzio industriale comprensoriale per l'industrializzazione della valle del Paglia, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa occorrente per l'esproprio e l'urbanizzazione dei terreni ricadenti nei territori dei predetti comuni destinati ad insediamenti produttivi, nonchè delle eventuali spese generali.

Art. 2.

Le aree acquisite dai comuni di Radicofani e S. Casciano dei Bagni saranno cedute gratuitamente al consorzio industriale comprensoriale per l'industrializzazione della valle del Paglia.

Art. 3.

Sono oggetto dell'intervento i terreni compresi nei piani per insediamenti produttivi approvati ai sensi dell'art. 27 della legge 27 ottobre 1971, n. 865, e vigenti nei comuni di Radicofani e S. Casciano dei Bagni.

Art. 4.

Ai fini dell'intervento di cui alla presente legge, si considerano opere di urbanizzazione dei terreni quelle relative alla realizzazione della viabilità di raccordo alla rete viaria principale, della viabilità interna, dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento idrico, della rete fognante, delle opere di difesa delle acque del fiume Paglia.

Art. 5.

Ai fini dell'intervento nelle diverse fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione il consorzio comprensoriale opererà come stazione appaltante. I progetti di tali opere sono elaborati dal personale degli uffici della Regione con l'eventuale concorso del personale delle province di Siena e Grosseto e con l'eventuale collaborazione dei consumi interessati.

La direzione dei lavori è effettuata dagli uffici tecnici regionali.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata ad accreditare l'ammontare del finanziamento di cui alla presente legge a favore del consorzio industriale comprensoriale per l'industrializzazione della valle del Paglia con le procedure e nel rispetto dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1975, n. 18.

Su presentazione, da parte dei comuni di Radicofani e San Casciano dei Bagni, dei titoli giustificativi degli atti di acquisizione delle aree di cui al precedente art. 3, il consorzio è tenuto ad erogare ai comuni stessi le somme occorrenti.

Art. 7.

Alla spesa necessaria per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, prevista nell'anno 1977 in L. 1.000.000.000 è fatto fronte con la somma iscritta, nella competenza e nella cassa, nell'apposito capitolo che viene istituito con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 71300. — Fondo per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento): Obiettivo 5. Interventi per l'attuazione del « Progetto Amiata » . L.	1.000.000.000	1.000.000.000
Di nuova istituzione:		
5. Progetto - Progetto Amiata		
Cap. 70050. — Concessione di contributi per l'attrezzatura dell'area industriale nella valle del fiume Paglia . . . . L.	1.000.000.000	1.000.000.000

Alla spesa eventualmente necessaria per la completa realizzazione delle opere previste nella presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti che verranno stabiliti con la legge di approvazione dei bilanci degli esercizi futuri.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 agosto 1977

POLLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 59.

Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 26 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4 dello statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione, per le materie di competenza, eroga contributi a favore dei comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movi-

mento cooperativo giuridicamente riconosciuto, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, sviluppo, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione.

Art. 2.

Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la consulta regionale della cooperazione così composta:

a) presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) nove membri nominati dal consiglio regionale su designazione dei comitati regionali delle associazioni di cui allo art. 1;

c) cinque membri in rappresentanza della Regione nominati dal consiglio regionale;

d) tre membri nominati dal consiglio regionale designati dall'IRPET.

La consulta istituita ai sensi del precedente comma, ha sede presso la giunta regionale. Le funzioni di segreteria della consulta sono svolte da un funzionario designato dalla giunta regionale.

Art. 3.

La consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:

studia il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nell'economia regionale, utilizzando allo uopo, oltre le stesse capacità espresse dalle forze della consulta, anche ogni altro strumento utile;

formula proposte e pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;

formula pareri sullo stato dei programmi e dei progetti a norma del successivo art. 7 della presente legge;

esprime pareri e proposte sugli indirizzi in tema di sviluppo della cooperazione e per il coordinamento degli interventi dei vari organismi con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse.

Art. 4.

La durata in carica dei componenti la consulta coincide con il periodo della legislatura regionale.

Art. 5.

Per ottenere i contributi, i comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale stessa:

a) un quadro della forza organizzata nella Regione da ogni singola associazione dal quale emerga: il numero delle cooperative di I e II grado associate che siano iscritte nei registri prefettizi ed abbiano nei loro statuti i requisiti di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, distinte per settore; il numero dei soci che le compongono; il giro d'affari da esse svolto nello anno precedente;

b) un programma di massima delle iniziative che si intendono intraprendere.

Per il 1977 le domande per ottenere i contributi dovranno essere presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La giunta regionale sentita la consulta regionale della cooperazione di cui all'art. 2, determina l'entità dei contributi e li assegna sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 % in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, al numero complessivo dei soci e al volume di attività delle cooperative stesse;

b) per il 20 % tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base anche alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) per il restante 30 % tenendo conto delle realizzazioni di cui al primo comma, lettera *b*) del precedente art. 5 e dei documenti presentati ai sensi del successivo art. 7.

I contributi di cui alla lettera *c*) del precedente comma, se non assegnati totalmente o parzialmente, sono erogati con le modalità previste dal comma successivo.

I contributi per l'anno 1977 sono erogati sulla base dei criteri indicati alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo aumentati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Art. 7.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare, entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi ottenuti, una relazione sulle iniziative intraprese e le variazioni intervenute nella situazione delle forze cooperative di ciascuna associazione nella Regione, nonché una descrizione sullo stato dei programmi e dei progetti per lo sviluppo della cooperazione.

Il controllo sui documenti indicati ai comma precedenti e su quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 della presente legge è esercitato dalla giunta regionale.

Art. 8.

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nell'anno 1977 sarà provveduto con la legge di assestamento e di variazione del relativo bilancio.

Per gli anni successivi l'entità della spesa ed i relativi mezzi di finanziamento saranno stabiliti con le leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1977.

(11133)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100772890)